

## DOMANDA DI SOSPENSIONE

**DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI**

(***compilare cortesemente tanti modelli di domanda quante sono le operazioni in essere per le quali viene richiesta l’attivazione della sospensione della scadenza delle rate***)

*A seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2023 con la quale viene dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 novembre 2022 nei territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro, e dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 maggio 2023 numero 991 con la quale viene concessa possibilità di chiedere la sospensione dell’intera rata ovvero la sospensione della sola quota capitale dei mutui contratti dai soggetti ivi individuati:*

Il sottoscritto

Codice fiscale (recapiti telefonici /mail o pec )

Luogo e data di nascita Luogo di residenza in qualità di Legale Rappresentante della C.F./P.I.

con Sede legale/operativa nel Comune di Provincia di intestataria del finanziamento n. di originari Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PRESO ATTO CHE

* la richiesta potrà prevedere, qualora accordata, la possibilità di sospendere per 12 mesi l’intera rata o soltanto la quota capitale delle scadenze successive all’11 aprile 2023 fino al ripristino dell’agibilità degli immobili ove viene svolta l’attività finanziata dall’Ente e non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza1;
* Il termine per la presentazione della domanda di sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati e della documentazione necessaria per darvi esecuzione, è fissato al 20 giugno 2023, salvo proroghe eventualmente accordate da ICS in futuro;
* la sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo;
* il garante, terzo datore della garanzia reale o personale, ha facoltà di eccepire **solamente** la proroga della validità della durata del presidio oltre l’originaria scadenza2;
* la richiesta dovrà essere inoltrata preferibilmente via pec all’indirizzo [sospensionerateics@legalmail.it](mailto:sospensionerateics@legalmail.it) ed in ogni caso anche alla mail perfezionamentoprivati@creditosportivo.it, unitamente al documento di identità del Legale Rappresentante;

consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell’impresa, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

# DICHIARA

* che l’impresa è attualmente vigente ed operativa;
* che l’impresa medesima ha subito danni in conseguenza diretta degli eventi sismici del 9 novembre 2022 che hanno colpito i territori dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro;
* che la struttura finanziata dove viene svolta l’attività è stata dichiarata inagibile ovvero distrutta, ovvero è stata oggetto di un provvedimento di sgombero;

# CHIEDE

di beneficiare, ai sensi dell’art 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 maggio 2023 numero 991, della sospensione **per 12 mesi** delle rate scadenti successivamente all’11 aprile 2023 come da prospetto di seguito riportato:

1 Fissata a tutto l’11 aprile 2024.

2 In questo caso l’Istituto accorderà la sospensione ma ripristinerà la scadenza originaria del finanziamento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rata | Periodicità | Scadenza |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

con la seguente modalità: SOSPENSIONE DELL’INTERA RATA



☐

Con questa opzione, nel periodo della sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti calcolati sul debito residuo riferito alla data di sospensione; tali interessi dovranno essere rimborsati a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione e l’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste. L’ammortamento del capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione mantenendo la stessa periodicità e prevedendo una nuova durata aumentata di un numero di rate pari a quelle sospese.

**Nel periodo di moratoria il contributo in c/interessi non sarà operativo sulle scadenze sospese, e assisterà il piano di rimborso nella misura originariamente prevista per le rate successive fino al termine dell’ammortamento.**

SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE



☐

Con questa opzione, nel periodo della sospensione, sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi pattuiti calcolati sul debito residuo riferito alla data di sospensione. L’ammortamento del capitale riprenderà al termine del periodo stesso, mantenendo la stessa periodicità e prevedendo anche in questo caso una proroga dei termini di rimborso del mutuo per una durata corrispondente al periodo della moratoria accordata.

**Nel periodo di moratoria il contributo in c/interessi non sarà operativo sulle scadenze sospese, e assisterà il piano di rimborso nella misura originariamente prevista per le rate successive fino al termine dell’ammortamento.**

## Il Richiedente

, il

*Si allegano: copia del documento di identità del Richiedente nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Ente e copia della tessera sanitaria/codice fiscale*